



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)
di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, come di seguito si illustra.

La proposta normativa è diretta a valorizzare i risultati conseguiti nei diversi settori responsabili delle emissioni inquinanti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017, coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, rispettivamente in materia di materiale particolato PM10 e biossido di azoto NO₂.

Al tal fine, il comma 1 prevede per le suddette Regioni l'obbligo di riesaminare i contenuti degli strumenti di pianificazione adottati e dei relativi provvedimenti attuativi, al fine di quantificare l'effettivo contributo delle diverse misure ad oggi poste in essere, ivi comprese quelle attuative del predetto Accordo, alla riduzione delle emissioni di PM10 e NO₂, anche alla luce degli effetti derivanti dai provvedimenti emergenziali in materia di circolazione stradale adottati a fronte della pandemia di COVID-19.

Al comma 2 si prevede che, nelle more degli esiti di tali valutazioni, le eventuali misure di limitazione della circolazione di veicoli di categoria "Euro 5", già oggetto degli impegni assunti dalle Regioni a norma dell'art. 2 dell'Accordo, possono essere attuate esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Tale scadenza tiene conto delle criticità legate alla indisponibilità dei materiali necessari alla produzione di batterie di veicoli elettrici, in grado da assicurare una tempestiva sostituzione dei veicoli "Euro 5". La tempistica proposta, inoltre, non confligge con gli obiettivi del Pacchetto UE "Pronti per il 55%" che, per quanto attiene alla riduzione dell'uso di combustibili fossili nei trasporti, richiede che sia realizzata una infrastruttura sufficiente per la ricarica o il rifornimento dei veicoli elettrici o alimentati con combustibili alternativi.

A decorrere dal 1° ottobre 2025, invece, la limitazione alla circolazione è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 2.

La proposta normativa, infine, attraverso una norma di rango primario, intende rafforzare gli impegni assunti dalle Regioni nell'ambito dell'Accordo, confermando altresì il campo di applicazione della misura, che riguarda le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5" e interessa prioritariamente le aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO₂.



RELAZIONE TECNICA

L'aggiornamento dei piani della qualità dell'aria comprende la valutazione della qualità dell'aria, l'aggiornamento della modellistica degli scenari emissivi e di qualità dell'aria, ed infine l'individuazione e la messa in opera degli interventi di risanamento o la conferma di quelli già programmati anche alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. Proietto'.

12/09/2023



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2023.

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea », e in particolare l'articolo 37;

Ritenuta la necessità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, tenendo conto dei risultati raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione delle emissioni inquinanti;

Ritenuta, dunque, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni affinché le suddette Regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, apportando le eventuali modifiche ai relativi provvedimenti attuativi, anche disponendo misure di limitazione della circolazione stradale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale)

1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, le regioni Pie-

monte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di quanto previsto dal comma 2.

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

€ 1,00